



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione I civile
Fallimentare

Seuf 9-24
LIQCONF 3-4

crn 167
Rep. 10

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

na pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata

R.G. 13/2024

promosso su istanza in proprio depositata in data 16.2.2024

DA

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
letta la domanda dei debitori sig.ri _____ volta ad ottenere la liquidazione dei beni
in favore dei creditori;
ritenuta la competenza di questo Tribunale dato che i debitori risiedono nel circondario
dell'Ufficio;
vista la relazione depositata dall'OCC, _____ ai sensi dell'art. 269 CCII
da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione
fornita dal debitore;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;





verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento e segnatamente di insolvenza dei debitori in quanto a fronte di un reddito netto mensile di circa 2.600 euro il passivo scaduto ammonta a oltre 195.000 euro e l'abitazione di proprietà dei debitori è stata assoggettata ad espropriazione immobiliare presso questo stesso Tribunale
visto l'art. 270 CCII;
ritenuto che il liquidatore debba essere individuato in una persona diversa dall'OCC, tenuto conto della complessità della liquidazione in esame;
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di
- 2) NOMINA Giudice Delegato
- 3) NOMINA Liquidatore,
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.
- 7) DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia.
- 8) FISSA in 1.900,00 euro netti l'importo che complessivamente i debitori possono trattenere mensilmente per il mantenimento della famiglia per tredici mensilità;
- 9) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;





- 10) DICHIARA che dal giorno della apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
- 11) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
- Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 7 marzo 2023.

Il Giudice estensore

Il Presidente

